

Legge Regionale 20/07/2020, n. 16

“Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie”

[Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 24/07/2020 n. 40]

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:

(omissis)

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 in materia di attività funeraria

1. Alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 3, lettera c) ⁽¹⁾ le parole o tumulazione aerata sono soppresse;
- b) all'articolo 3, comma 2 ⁽²⁾, il terzo periodo è soppresso;
- c) all'articolo 10, comma 9 ⁽³⁾, il terzo periodo è soppresso;
- d) all'articolo 10, il comma 10 ⁽⁴⁾ è soppresso.

(omissis)

¹ Art. 1 - (Finalità, oggetto e principi della disciplina)

(omissis)

3. Ai fini della presente legge:

(omissis)

c) per resto mortale si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata ovvero di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stato stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni di cui alla presente lettera è da considerarsi corrispondentemente abbreviato; *(omissis)*

² Art. 3 - (Funzioni dei comuni e gestione dei servizi pubblici)

(omissis)

2. La gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici è incompatibile con l'attività funeraria di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso in contrasto con le previsioni del presente comma cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei comuni, singoli o associati, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, non si applica il regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funeraria e la gestione del servizio cimiteriale. *(omissis)*

³ Art. 10 - (Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali)

(omissis)

9. Per il trasporto del cadavere da comune a comune e comunque entro i confini regionali, il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 è consentito con l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente. Il trattamento di cui al suddetto articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. Il trattamento antiputrefattivo è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro. *(omissis)*

⁴ Art. 10 - (Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali)

(omissis)

10. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione. *(omissis)*